Camera degli
Avvocati
Tributaristi della
Romagna

Il Processo Tributario Telematico:

ambito di applicazione; notificazioni, comunicazioni e depositi telematici. Il portale della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

13 dicembre 2016 - SGR Servizi

Avv. Francesco A. Alaimo – Foro di Rimini

LE FONTI

- **Codice dell'amministrazione digitale** (cd. C.A.D., **D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82**, *così come recentemente modificato dal D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 179 pubblicato in G.U. del 13.09.2016 n. 214*)
- **Decreto M.E.F. 23 dicembre 2013, n. 163** (*Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione dei principi previsti dal C.A.D. nella materia della giustizia tributaria*)
- **Decreto M.E.F. 04 agosto 2015** (*Specifiche tecniche del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario*)
- **Circolare del 11.05.2016 n. 2 - Dipartimento delle Finanze – Dir. giustizia tributaria** (*Linee guida emanate dal Direttore Generale delle finanze sull'attuazione del processo tributario telematico*)
- **Decreto del Direttore generale delle finanze 30 giugno 2016** (*pubblicato in G. U. del 12 luglio 2016 n. 161*)
- **Decreto M.E.F. 30 giugno 2016** (*Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario – in G.U. n. 161 del 12 luglio 2016*)

ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

1 dicembre 2015	Toscana e Umbria
15 ottobre 2016	Abruzzo e Molise
15 novembre 2016	Piemonte e Liguria
15 dicembre 2016	Veneto ed Emilia Romagna

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

- Nella prima fase attuativa del P.T.T., vige il principio della facoltatività e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali;
- ciascuna delle parti può perciò scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche.
- Indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente (*in presenza ad es. di ricorsi o appelli notificati e depositati con modalità tradizionali*) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
- La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

FORMATO DEL RICORSO
E DI OGNI ALTRO ATTO PROCESSUALE

- Formato *file* PDF/A-1a o PDF/A-1b (*standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF*);
- privo di elementi attivi (come, ad es., macro e campi variabili);
- redatto tramite l'utilizzo di appositi strumenti *software* senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti del testo (*non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico*);
- sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, e salvato con estensione .pdf.p7m (*nel processo tributario, si prevede, per gli atti sottoscritti digitalmente, esclusivamente il formato CADES, e non il formato PADES*)

IL FORMATO *FILE* PDF/A-1A

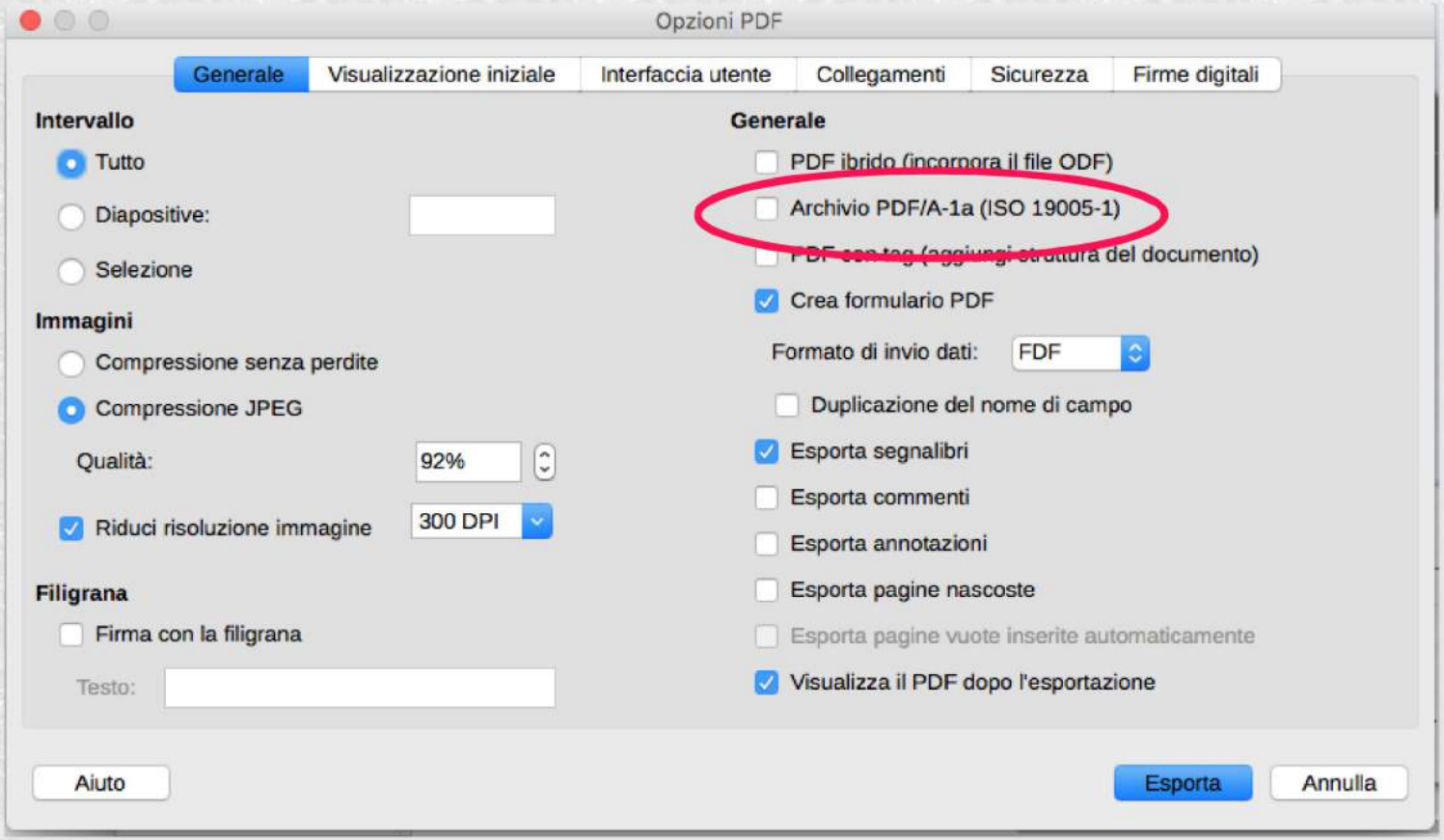

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA DEGLI ATTI

- È realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (*firma elettronica qualificata*);
- consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (*firma digitale)*

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA

"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale […] ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico." (art. 21 co. 2 CAD)

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

FORMATO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI

- È ammessa la scansione in formato immagine di documenti cartacei;
- la scansione deve essere salvata in uno dei seguenti formati:
  - PDF/A-1a;
  - PDF/A-1b;
  - TIFF con risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- il documento salvato deve essere privo di elementi attivi (come, ad es., macro e campi variabili), e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.
- la **dimensione massima consentita di ogni singolo documento** informatico è di **5 MB**; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima consentita, è necessario suddividerlo in più *file*.

PROCURA ALLE LITI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA

- Sono conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su **supporto informatico** e sottoscritti digitalmente dal ricorrente;
- sono trasmessi via PEC, e depositati tramite il S.I.Gi.T.;
- devono essere autenticati dal difensore, mediante apposizione della sua firma;
- se conferiti su **supporto cartaceo**: le parti, i procuratori e i difensori trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione del difensore.

INDIRIZZO PEC: ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE, E SUCCESSIVE VARIAZIONI

- L'indirizzo PEC di riferimento è quello dichiarato dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo, o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati per via telematica, ed è altresì riportato nella nota di iscrizione a ruolo.
- Deve trattarsi di indirizzo PEC le cui credenziali siano state rilasciate dal gestore previa *identificazione del titolare*.
- L'indicazione dell'indirizzo PEC equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
- Le successive variazioni hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

ART. 16-*BIS* D.LGS. N. 546 DEL 31.12.1992

(introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, pubblicato in G.U. n. 233 del 07 ottobre 2015):

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC […]. L'indirizzo di PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di PEC non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC *ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario*, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica [...].

4. L'indicazione dell'indirizzo di PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE (SEGUE)

- Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni sul P.T.T.;
- sono notificati utilizzando la PEC; la trasmissione via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta.
- La notifica si intende perfezionata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna;
- i documenti trasmessi via PEC soddisfano il requisito della forma scritta; la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE (SEGUE)

- Per le notifiche eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario (artt. 137 e ss. c.p.c.), - ad esempio, perché il destinatario non è dotato di PEC e non è obbligato a dotarsene - gli atti da notificare devono essere inoltrati all'indirizzo PEC dell'UNEP pubblicato sull'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (Indice P.A.)
- Ogni comunicazione che contenesse *dati sensibili* dovrà essere effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., e con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

ATTESTAZIONE TEMPORALE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE E DEI DEPOSITI TELEMATICI

- In conformità alle disposizioni di legge sulle comunicazioni o notificazioni a mezzo del servizio postale, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali:
  - per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione;
  - per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella PEC.
- Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

ATTESTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE E DEI DEPOSITI TELEMATICI

Notifica: ricevuta PEC di accettazione

Notifica: ricevuta PEC di consegna

Deposito: ricevuta S.I.Gi.T. di accettazione

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO

Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato

- Deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, e pubblicato nell'INI-PEC.

Altri soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie

- Deve coincidere con quello rilasciato da un gestore abilitato, previa identificazione del richiedente.

Società e imprese individuali iscritte nel registro delle imprese

- Deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, e pubblicato nell'INI-PEC.

INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO

Enti impositori

- È esclusivamente quello pubblicato nell'Indice P.A.

Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie

- I relativi indirizzi PEC, oltre che nell'Indice P.A., sono pubblicati sul portale internet dedicato.

L'INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA)

È l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre macrolivelli:

- informazioni di sintesi sull'Ente: indirizzo postale, codice fiscale, logo, responsabile e riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica);
- informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica e sui singoli uffici (Unità Organizzative - UO), corredate con informazioni di dettaglio;
- informazioni sugli uffici di protocollo (Aree Organizzative Omogenee – AOO).

L'INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA)

indicepa.gov.it

Tutti i dati possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia *web*, in formato *Open Data* e, registrandosi al portale, anche tramite interfaccia applicativa che utilizza il protocollo LDAP.

N.B: dal 19.08.2014, l'IPA non è più utilizzabile ai fini della notificazione e comunicazione degli atti *in materia civile, penale, amministrativa e giudiziale*. Occorre a tali fini utilizzare, viceversa, il **Registro PP.AA.**, consultabile *on-line* sul portale del processo telematico del Ministero della Giustizia.

NOTIFICA VERSO L'UFFICIO IMPOSITORE

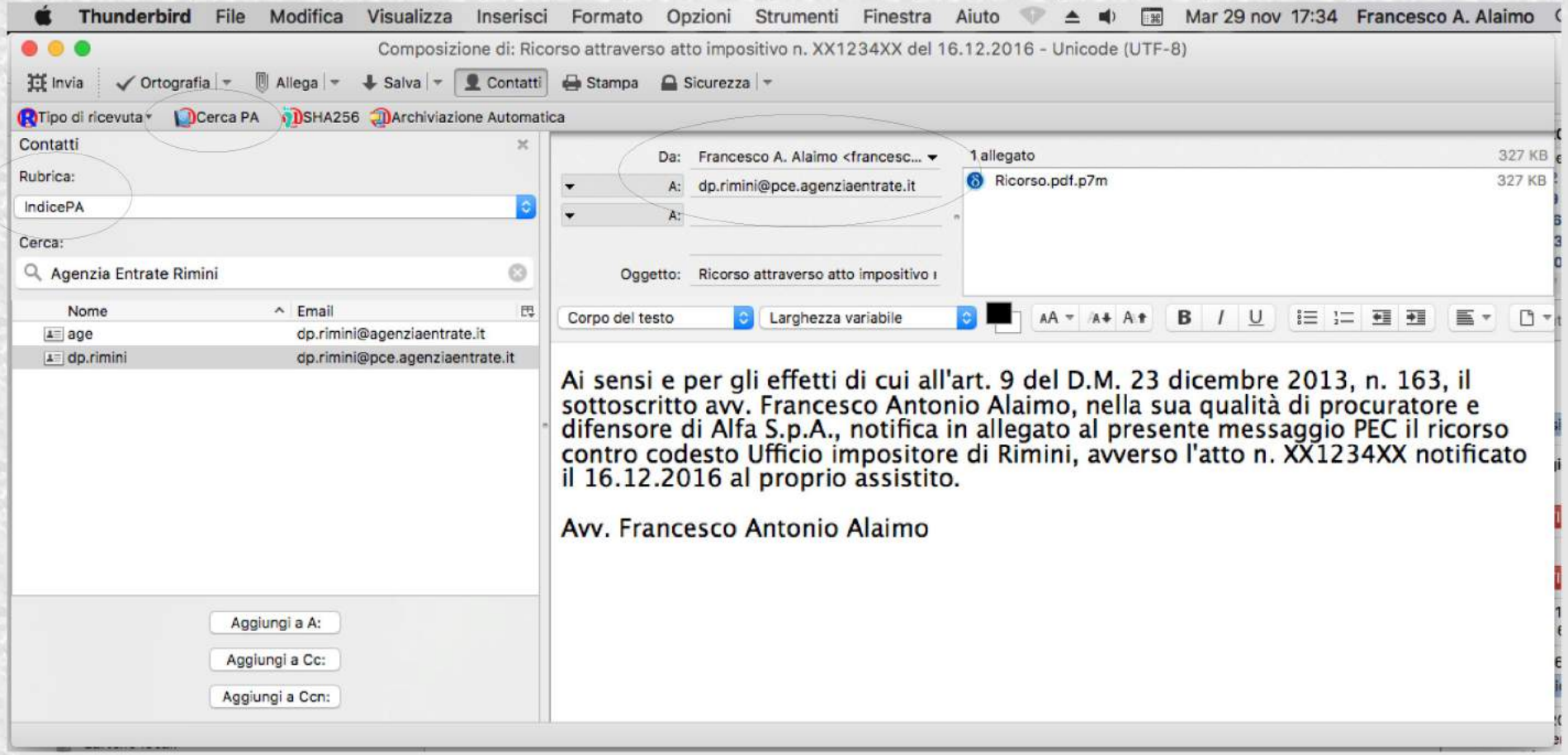

INESISTENZA DELLA NOTIFICA VIA PEC

- Al di fuori della previsione di cui all'art. 16-*bis* co. 3 del D.Lgs. n. 546/1992 (avvio per processo tributario telematico nelle regioni indicate dai decreti attuativi. n.d.r.), *"[…] avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario […]*, la notifica via PEC *"non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria"*. Tale notifica *"deve ritenersi* ***giuridicamente inesistente****, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse [...]" (****Cass., ord. 12.09.2016 n. 17941****)*

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA VERSO IL RICORRENTE / DIFENSORE

Comunicazioni della Commissione tributaria

Posta elettronica certificata

Ricorrente / difensore

Le segreterie delle Commissioni tributarie trasmetteranno tutte le comunicazioni alle parti processuali esclusivamente tramite la posta elettronica certificata (PEC)

(Sono confermate le disposizioni di cui al decreto del capo dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del 02.20.2012, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 26.04.2014)

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

CATTIVA MANUTENZIONE DELLA CASELLA PEC E PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

- *"[…] in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento,* ***ai fini del perfezionamento della notifica telematica*** *del ricorso […] occorre* ***aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge*** *[…] tale principio, giustificato dal valore cardine di celerità del processo, non è affatto immune […] dalle garanzie di ricezione, date dalle specifiche tecniche elaborate […] e collaudate […];*
- *ad esse, non possono opporsi […] esigenze di sostanziale migliore comodità […] della ricezione della notifica in via ordinaria e tradizionale […] in quanto* ***è onere della parte che eserciti l'attività d'impresa*** *[…]* ***assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata****;*
- *[…]* ***la cattiva manutenzione*** *della posta […] avrebbe dimostrato […] un completo disinteresse della destinataria […];*
- *[…]* ***infondata la doglianza […] relativa al mancato funzionamento della notificazione dell'avviso d'udienza, dovuto al cattivo funzionamento dell'account di posta elettronica della destinataria*** *[…]."*

(Cass. civ. sez. VI – 1, sent. n. 13917 del 07.07.2016; vedi anche Cass. civ. sez. III, sent. n. 14827 del 20.07.2016)

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEGLI ALTRI DIRITTI E SPESE DI GIUSTIZIA

- A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sarà effettuato con modalità telematiche, nel rispetto delle *"Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"*, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).
- La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento, è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

PAGAMENTO ESEGUITO IN MODALITÀ NON TELEMATICA

- In attesa dell'introduzione della possibilità di effettuare il pagamento in via telematica, rimangono le consuete modalità, ed il pagamento potrà ancora essere effettuato tramite modello F23, contrassegno recante la dicitura "Contributo unificato tributario", o bollettino di conto corrente postale.
- L'attestazione di pagamento sarà depositata sotto forma di *copia informatica dell'originale cartaceo*, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale;
- in particolare, il contrassegno dovrà essere apposto sul modello denominato "Comunicazione di versamento del Contributo Unificato", da scaricare dal sito *web* e compilare a cura del depositante.
- In quest'ultimo caso, la circolare n. 2/DF dell'11.05.2016 riporta la necessità che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria, l'originale del contrassegno.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Ricorso

Conversione in formato PDF

Firma elettronica

Ricorso.pdf.p7m

Notifica via PEC

Ente impositore

Ricevuta di notifica

Accesso al portale della Giustizia tributaria: compilazione NIR e deposito ricorso

Commissione Tributaria

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

«S.I.GI.T.» - SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- È costituito dall'insieme delle risorse *hardware* e *software* mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria.
- Assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
- Garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
- Controlla la correttezza sostanziale di tutto il deposito e la coerenza con le caratteristiche tecniche previste dalle disposizioni sul P.T.T.

«S.I.GI.T.» - SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- È in grado di verificare sia le anomalie bloccanti (*tecniche e di sicurezza*) che quelle non bloccanti (*formato file non corrispondente, come ad. es. .doc invece di .pdf*).
- Invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.
- Assicura la conservazione nel tempo degli atti e documenti acquisiti al fascicolo digitale.

PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- È disponibile dal dominio **giustiziatributaria.gov.it**
- Contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalità presenti nel portale.
- È composto da:
  - Area pubblica

    Contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero. In essa sono disponibili le informazioni generali sui servizi disponibili, il servizio di registrazione al S.I.Gi.T., ed il manuale operativo.
  - Area riservata

    Contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica.

PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (SEGUE)

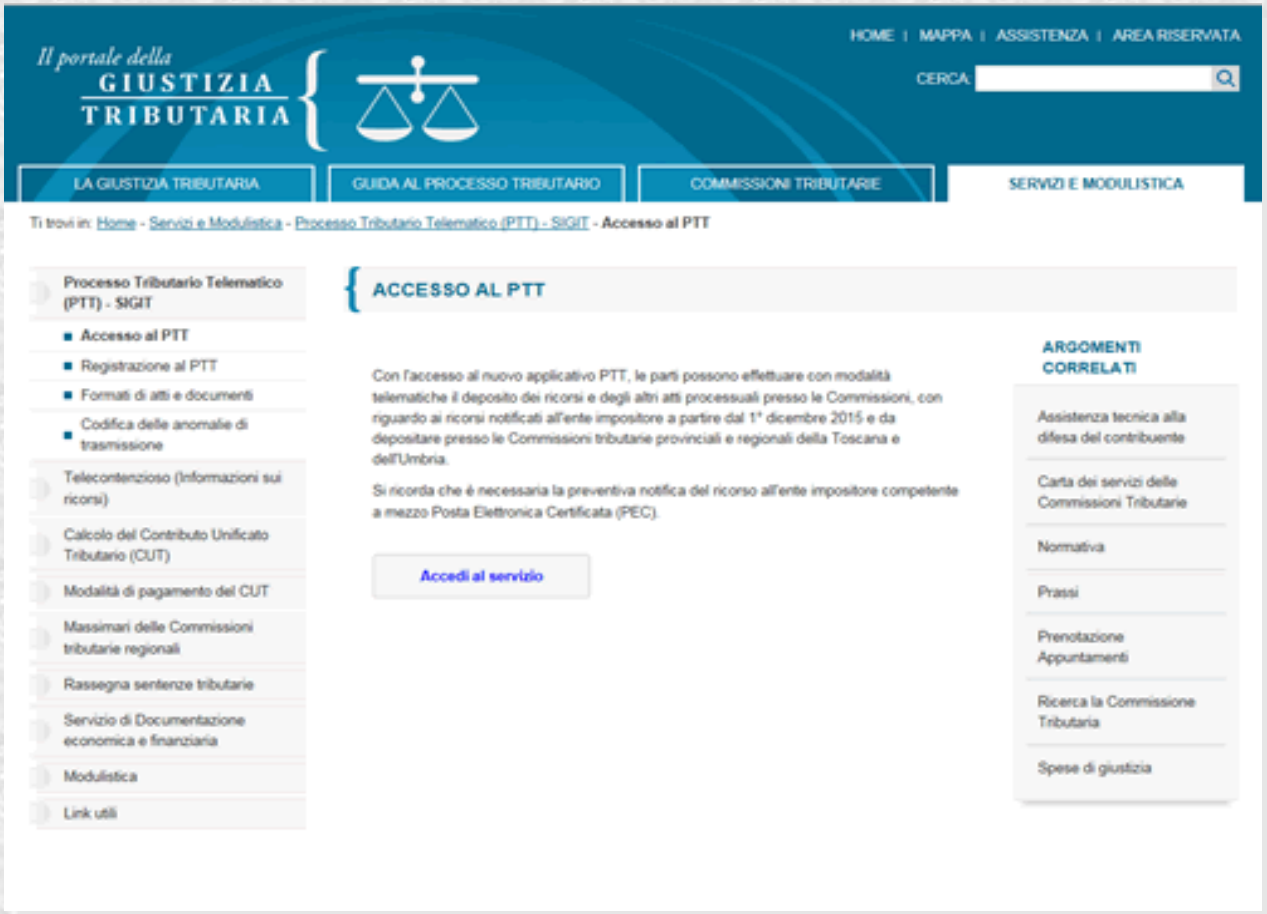

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

REGISTRAZIONE AL S.I.GI.T

- Sono requisiti necessari, il possesso di
  - firma elettronica qualificata o firma digitale;
  - indirizzo PEC

<u>Procedimento per la registrazione</u>

- Compilare la richiesta di registrazione utilizzando il modello presente nell'area pubblica del portale;
- provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale;
- trasmettere la richiesta.

REGISTRAZIONE AL S.I.GI.T (SEGUE)

Soggetti in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE)

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Il sistema:

- chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;
- elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione, ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della richiesta.

REGISTRAZIONE AL S.I.GI.T (SEGUE)

Soggetti non in possesso della CIE/CNS

- In riscontro alla trasmissione telematica della richiesta di registrazione, il soggetto ottiene la prima parte della *password* di accesso;
- il sistema elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione, ed invia all'indirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia «nome utente» e «*password*»;
- al primo accesso al S.I.Gi.T. è obbligatorio cambiare la *password* generata dal sistema;

Le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali sono consultabili nell'area pubblica del Portale.

N.B.: Il mancato rispetto dei requisiti indicati per la registrazione comporta un messaggio automatico di esito negativo.

ACCESSO AL S.I.GI.T

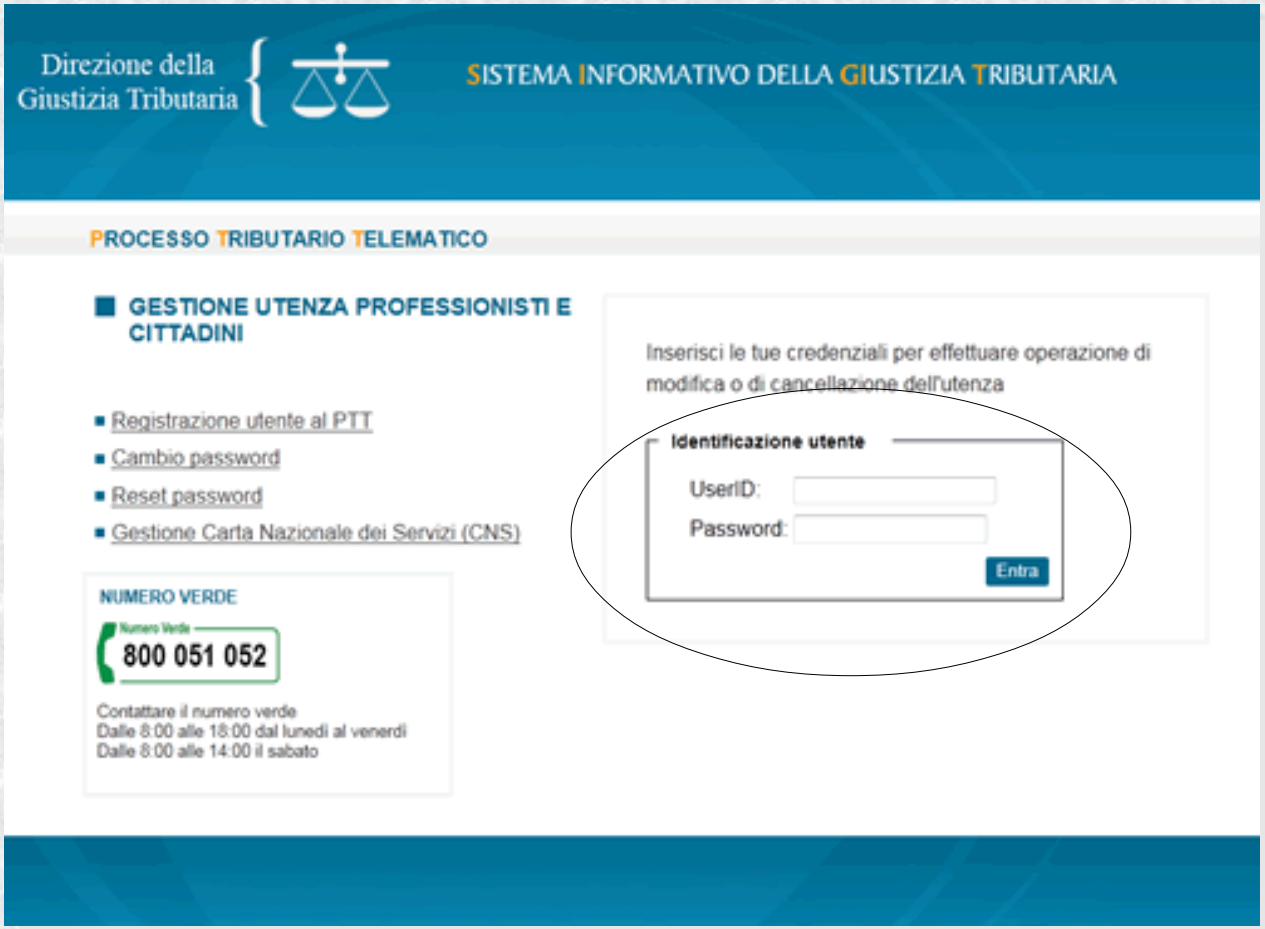

COMPILAZIONE TELEMATICA DELLA SOLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

- Il soggetto che sceglie di procedere al deposito in forma cartacea, può utilizzare il servizio di *compilazione on-line e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo* (c.d. "NIR via web").
- Al termine della procedura, l'utente otterrà un numero identificativo, con cui potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea.
- La *NIR via web* permette, quindi, all'Ufficio di segreteria, di acquisire i dati ivi contenuti, sulla base del numero identificativo rilasciato alla parte dal sistema.

DEPOSITO DEGLI ATTI

- Il deposito degli atti e delle ricevute di notifica via PEC, presso la segreteria della Commissione tributaria, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
- Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono altresì depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

NOTIFICAZIONE TELEMATICA: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

Avviene con il deposito, mediante il S.I.Gi.T:

- del ricorso;
- della ricevuta di PEC che ne attesta l'avvenuta notifica;
- della procura alle liti;
- della documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario;
- di eventuali altri atti e documenti allegati (acquisiti singolarmente, utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema);

(segue)

NOTIFICAZIONE TELEMATICA: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

(segue)

in questa fase, ogni schermata prevede la conferma dei dati per poter proseguire nella compilazione delle schermate successive; resta ferma la possibilità di effettuare il salvataggio delle informazioni presenti nelle singole schermate, che potranno essere completate anche successivamente;

- della nota d'iscrizione a ruolo.

Tutti i *file* da depositare devono essere firmati digitalmente.

La circolare n. 2 del Dipartimento delle Finanze raccomanda, *"[…] prima della scansione, di numerare ciascun documento cartaceo avendo cura che tale numerazione corrisponda a quella richiamata nell'atto principale; ciò al fine di garantire una consultazione agevole o ordinata del fascicolo processuale alla controparte ed al collegio giudicante."*

DEPOSITO TELEMATICO RICORSI

- I dati relativi al procedimento, che verranno poi inviati telematicamente, sono inseriti mediante la compilazione a schede.
- Sulla base del numero degli elementi dichiarati nella scheda dei dati generali e dello stato della compilazione, l'utente è guidato direttamente dal sistema che gli presenta la scheda da acquisire per completare i dati e segnala graficamente le schede complete e quelle da completare.
- L'utente è guidato in base al numero degli elementi dichiarati, e allo stato della compilazione delle schede del ricorso.
- All'utente è presentata la scheda da acquisire per completare i dati e sono segnalate graficamente le schede complete e quelle da completare.

COMPILAZIONE NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

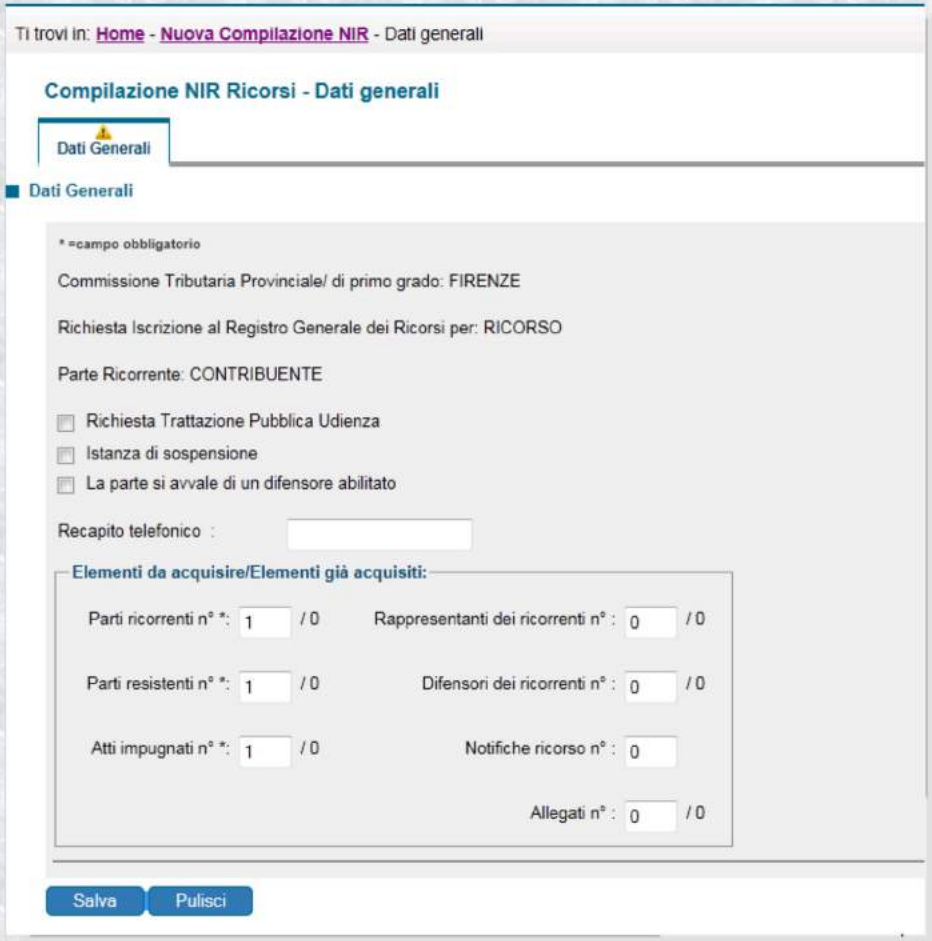

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

DEPOSITO TELEMATICO RICORSI

Le schede che compongono il procedimento sono:

- Dati generali
- Ricorrenti
- Rappresentanti
- Difensori
- Domicilio eletto
- Parti resistenti
- Atti impugnati
- Documenti
- Calcolo CU
- Validazione

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

ACQUISIZIONE RICORRENTI

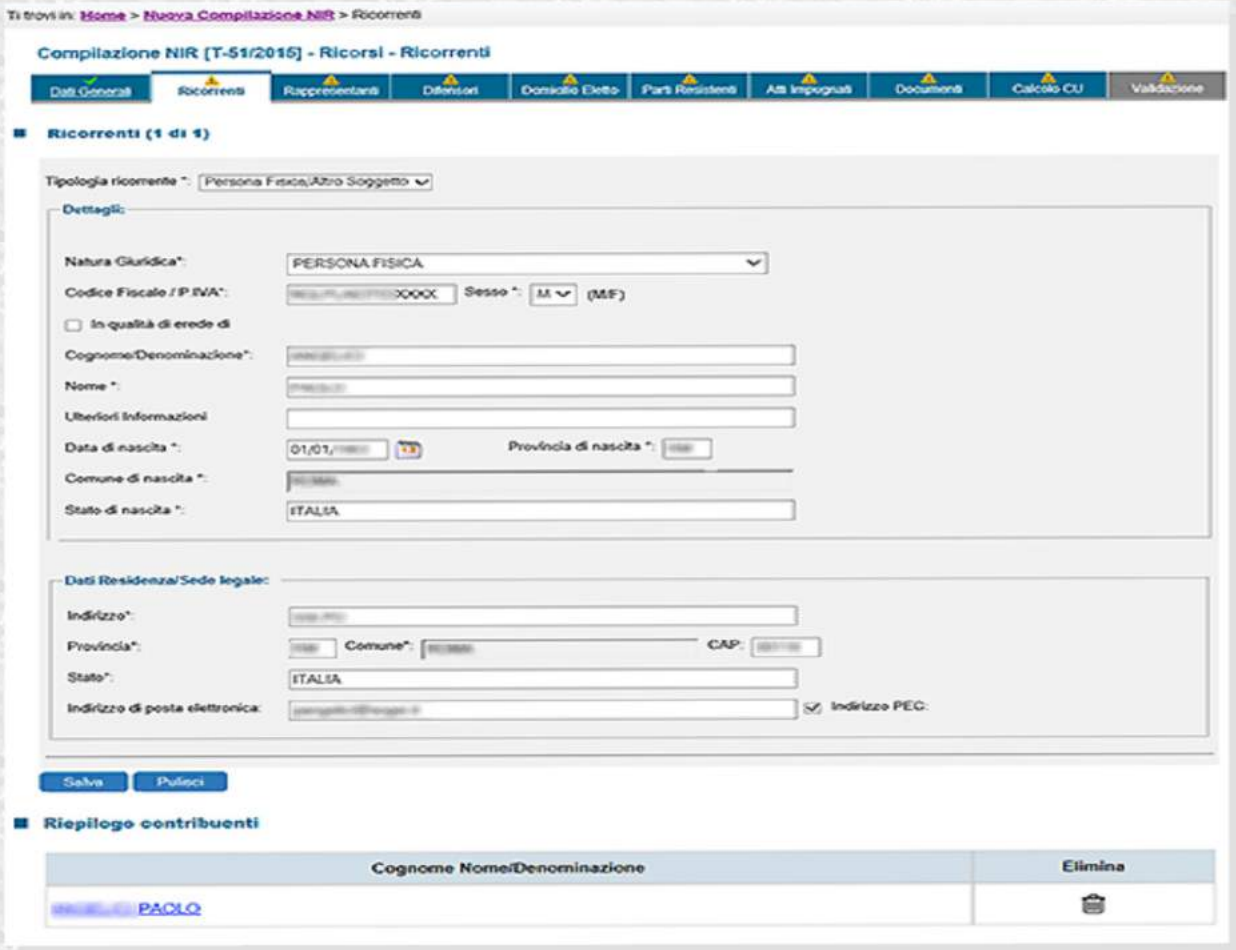

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

ATTI IMPUGNATI

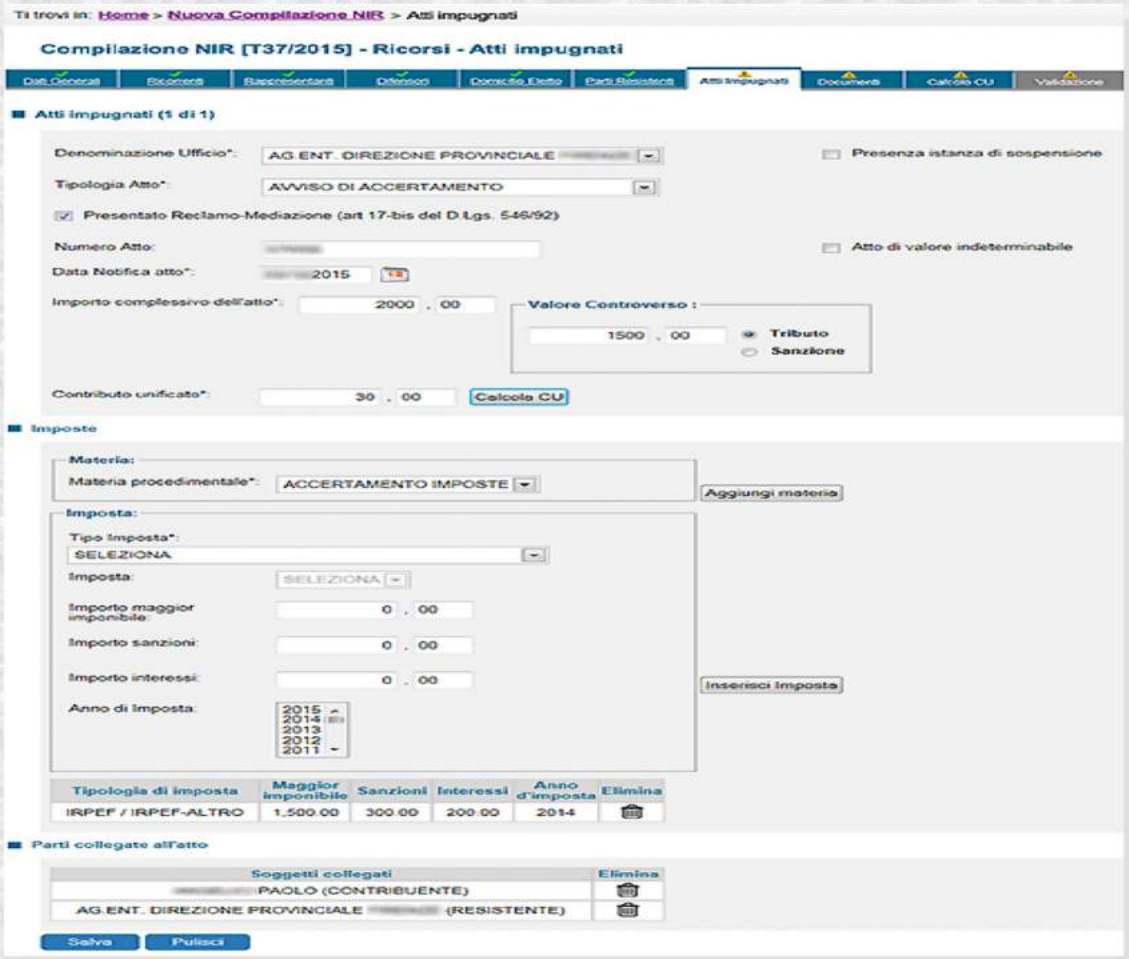

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

DOCUMENTI

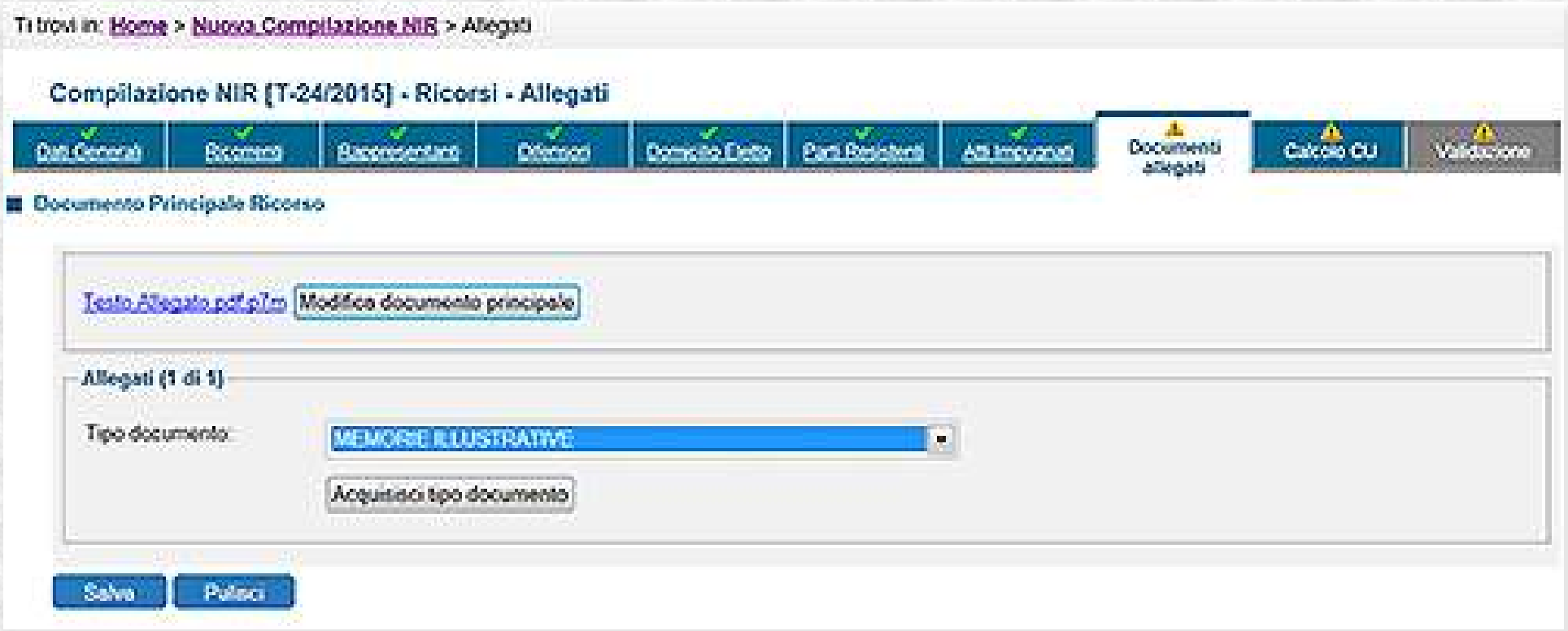

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

CALCOLO CONTRIBUTO UNIFICATO

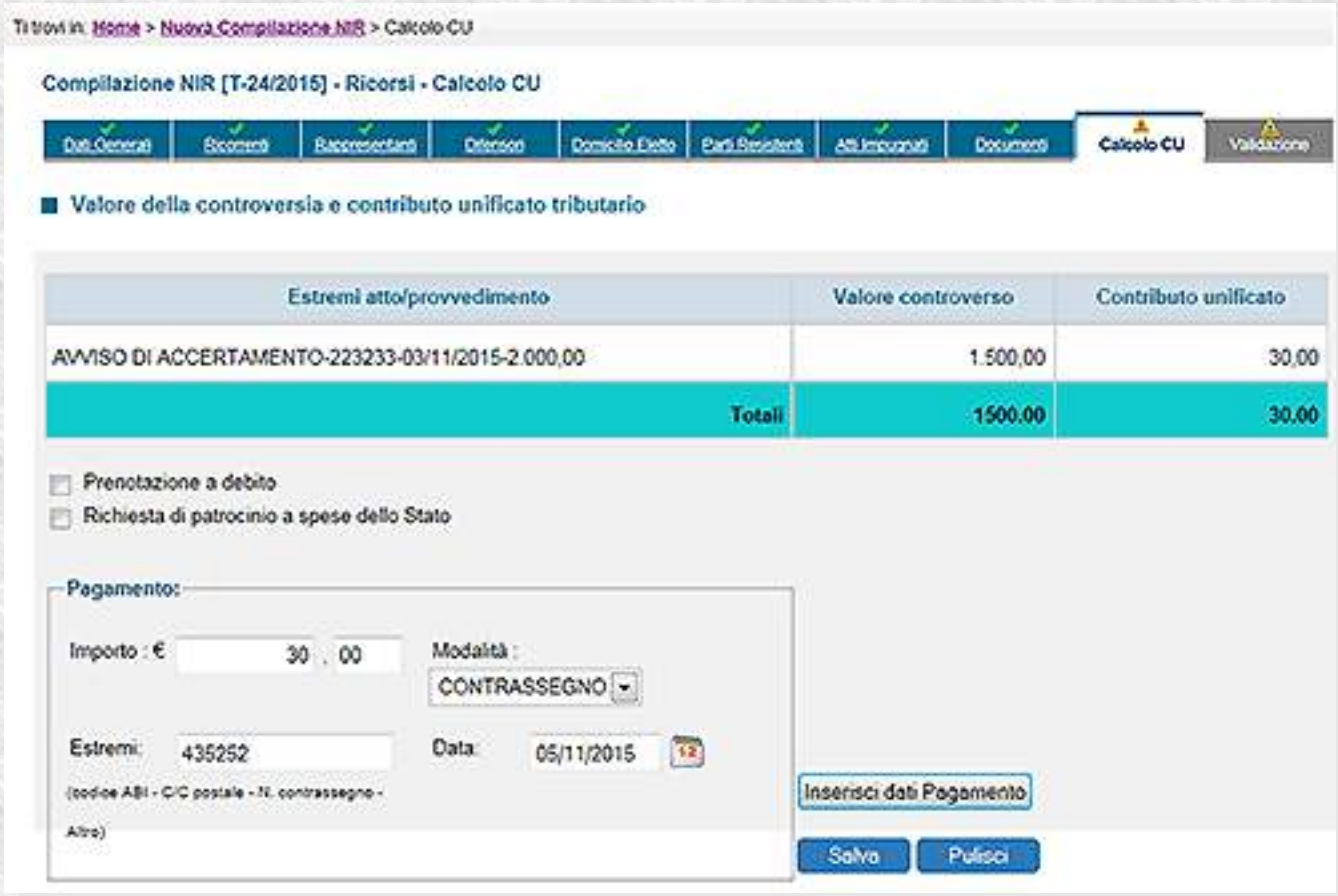

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

VALIDAZIONE

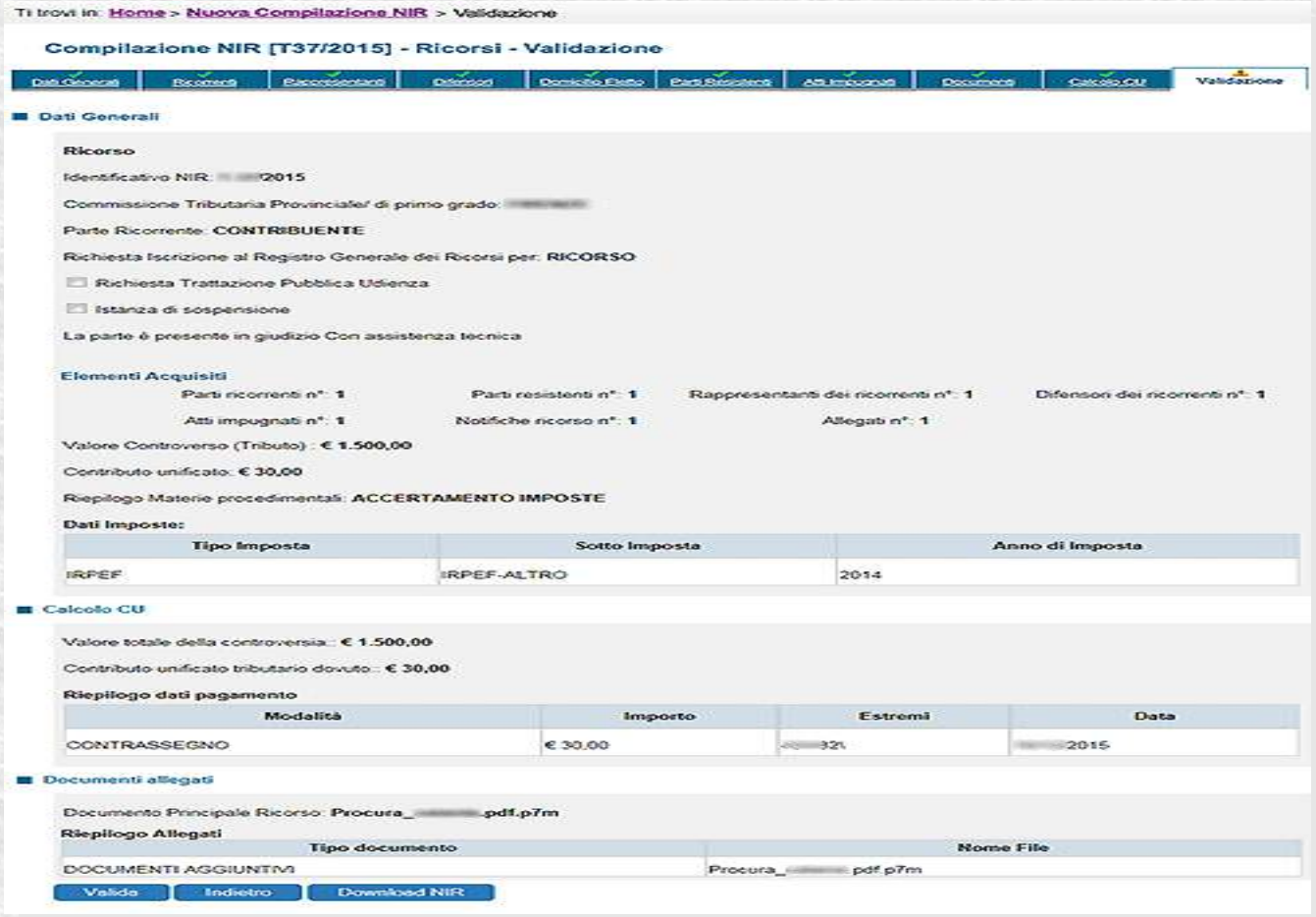

Ti trovi in: Home > Nuova Compilazione NIR > Validazione

Compilazione NIR [T37/2015] - Ricorsi - Validazione

Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | Atti Impugnati | Documenti | Calcolo CU | Validazione

Dati Generali

Ricorso

Identificativo NIR: [illegible]2015

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: [illegible]

Parte Ricorrente: **CONTRIBUENTE**

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: **RICORSO**

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

☐ Istanza di sospensione

La parte è presente in giudizio Con assistenza tecnica

Elementi Acquisiti

Parti ricorrenti n°: **1** | Parti resistenti n°: **1** | Rappresentanti dei ricorrenti n°: **1** | Difensori dei ricorrenti n°: **1**

Atti impugnati n°: **1** | Notifiche ricorso n°: **1** | Allegati n°: **1**

Valore Controverso (Tributo) : **€ 1.500,00**

Contributo unificato: **€ 30,00**

Riepilogo Materie procedimentali: **ACCERTAMENTO IMPOSTE**

Dati Imposte:

Tipo Imposta	Sotto Imposta	Anno di Imposta
IRPEF	IRPEF-ALTRO	2014

Calcolo CU

Valore totale della controversia: **€ 1.500,00**

Contributo unificato tributario dovuto: **€ 30,00**

Riepilogo dati pagamento

Modalità	Importo	Estremi	Data
CONTRASSEGNO	€ 30,00	[illegible]32\	[illegible]2015

Documenti allegati

Documento Principale Ricorso: **Procura_[illegible].pdf.p7m**

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Nome File
DOCUMENTI AGGIUNTIVI	Procura_[illegible].pdf.p7m

Valido | Indietro | Download NIR

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

DEPOSITO TELEMATICO RICORSI

- Una volta effettuata correttamente l'operazione di validazione la NIR non è più modificabile ed è possibile:
  - stampare, nel formato definitivo;
  - proseguire con la trasmissione telematica.
- Al momento della trasmissione telematica sarà controllata la presenza di una pratica con stesso: numero atto, ricorrente e resistente per evitare eventuali invii doppi.
- In caso il controllo trovi dei riscontri verrà emesso un avviso, non bloccante, all'utente sulla eventualità di un doppio deposito.

ANOMALIE CHE NON PERMETTONO L'ISCRIZIONE A RUOLO

- Ove sia riscontrata un'anomalia "bloccante" riferibile al ricorso/appello, il sistema non procede all'iscrizione nel registro generale.
- Le fattispecie bloccanti sono tassative, e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che pregiudicano la sicurezza del sistema informativo, non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto, o non consentono la corretta gestione e conservazione dei *file* relativi agli atti giudiziari nel rispetto del CAD. Tali anomalie riguardano quindi esclusivamente:
  - la presenza di virus nel *file*;
  - il superamento della dimensione massima del singolo *file* pari a **5Mb**;
  - l'invalidità della firma digitale apposta sui *file*;
  - la non integrità dei *file* firmati.

ANOMALIE CHE PERMETTONO L'ISCRIZIONE A RUOLO

- Se l'atto principale è in formato corretto, e l'anomalia si riferisce ai soli allegati:
  - il ricorso è iscritto al Registro generale;
  - i soli *file* contenenti anomalie "bloccanti" non vengono acquisiti, mentre
  - i *file* di formato diverso da quello previsto vengono comunque acquisiti.

In ogni caso, è reso disponibile nell'area riservata, ed inviato all'indirizzo PEC del mittente, un messaggio d'errore contenente il riferimento ai *file*, e la tipologia delle anomalie riscontrate, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei *file* non acquisiti.

Nell'area pubblica del portale è disponibile la codifica delle anomalie e la relativa descrizione.

ESITO DEI CONTROLLI E PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO

- Il sistema rilascia immediatamente ed invia all'indirizzo PEC del mittente la ricevuta di accettazione recante numero, data e ora della trasmissione di atti e documenti.
- Nelle 24 ore successive alla trasmissione, il sistema procede ad una serie di controlli automatizzati e verifiche tecniche; in caso di esito positivo:
  - provvede all'iscrizione del ricorso al Registro generale;
  - rende disponibile nell'area riservata ed invia all'indirizzo PEC del mittente l'informazione del numero di ruolo.

In caso di esito positivo dei controlli di sistema, la data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione. Tale data è dunque quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE E DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

- Il soggetto abilitato trasmette atti e documenti previo inserimento del numero di iscrizione a ruolo;
- ove il depositante non sia in possesso del numero di R.G., dovrà inserire i dati identificativi della controversia.
- Gli atti e i documenti da trasmettere singolarmente devono essere depositati utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
- Il procedimento di acquisizione prosegue poi secondo le medesime modalità di cui sopra.

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

- Sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
- Per l'individuazione della controversia di riferimento è necessario indicare il numero di R.G. assegnato al ricorso introduttivo, o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione.
- In base ai dati forniti dal depositante, il sistema propone all'ufficio di segreteria della Commissione tributaria ipotesi di abbinamento fra tali atti e l'atto principale già iscritto a ruolo, al fine della formazione del fascicolo processuale informatico; il segretario, previa verifica della correttezza dei dati, darà conferma ad una delle ipotesi di associazione generate dal sistema stesso.
- La ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema reca la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI NON INFORMATICI (*I.E.*, IN FORMATO CARTACEO)

Atti e documenti depositati devono rispettare i seguenti requisiti:

a) formato A4;

b) fogli liberi da rilegatura;

c) fogli numerati.

Sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale (*art. 22 del C.A.D.*)

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI NON INFORMATICI (*I.E.*, IN FORMATO CARTACEO)

- Gli atti acquisiti dalla segreteria sono poi identificati nel fascicolo in forma di documento informatico, e descritti con i seguenti dati:

  a) numero di Registro Generale;

  b) progressivo dell'allegato;

  c) indicazione della parte che ha depositato il documento;

  d) data del deposito.

- Solo ove l'Ufficio di segreteria si trovi nell'impossibilità di acquisire al S.I.Gi.T. atti o documenti cartacei, sarà sua cura inserire nel fascicolo informatico di parte l'elenco degli atti e dei documenti non acquisiti, i quali pertanto saranno consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione.

IL FASCICOLO INFORMATICO

- È formato a cura della segreteria della Commissione tributaria, e costituisce la versione informatica del fascicolo d'ufficio;
- sostituisce il fascicolo d'ufficio, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti;
- consente la diretta consultazione sia ai giudici tributari, sia agli altri soggetti abilitati;
- esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti.

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO

- Il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle:
  - fascicolo del ricorrente;
  - fascicolo del resistente;
  - fascicolo d'ufficio (*contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita, e le comunicazioni inviate alle parti processuali*);
  - fascicolo delle altre parti resistenti (terzo intervenuto, chiamato in causa).
- Raccoglie atti, documenti, allegati, ricevute di PEC, messaggi ed attestazioni di sistema, dati del procedimento, ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.;
- contiene anche le copie informatiche per immagine di atti e documenti cartacei depositati in formato cartaceo e acquisiti a cura della segreteria della Commissione tributaria.

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO

OPERAZIONI DI ACCESSO AL FASCICOLO INFORMATICO

- Sono consentite esclusivamente ai soggetti registrati al S.I.Gi.T. ed abilitati alla consultazione del fascicolo;
- il sistema registra e conserva i dati relativi agli accessi al fascicolo, per i cinque anni successivi alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

IL S.I.GI.T. PER I GIUDICI TRIBUTARI

I giudici tributari accedono direttamente alla propria area riservata del PTT attraverso l'apposita sezione sulla *home page* del **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**:

www.giustizia-tributaria.it

- Nella scrivania del giudice sono presenti diverse sezioni:
  - dati anagrafici
  - servizi
  - elenco prossime udienze
  - calendario udienze
  - fascicolo informatico d'udienza

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

PROCESSO VERBALE DELL'UDIENZA

- È redatto come documento informatico e sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.
- Nei casi in cui è richiesto dalla legge, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma;
- qualora ciò non sia possibile, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico.

REDAZIONE E DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI

- Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti dal presidente e dall'estensore, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.
- Il segretario di sezione sottoscrive a sua volta i provvedimenti trasmessi tramite il S.I.Gi.T., e provvede al deposito della sentenza.

RICHIESTA DI COPIA DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

- Ove si richieda il rilascio di *copia autentica*, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede al relativo invio al richiedente tramite PEC.
- Nel caso di copia semplice, essa può essere estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; in questo caso, in assenza di certificazione di conformità, il *diritto di copia* non è dovuto.

RICHIESTA DI SENTENZA MUNITA DELLA FORMULA ESECUTIVA

- Il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

GIUDIZIO D'APPELLO

- Valgono le medesime modalità di deposito di atti e documenti indicate in precedenza.
- Il **deposito del ricorso in appello** presso la segreteria della C.T.R. **è valido anche ai fini del deposito della copia** dell'appello **presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata**.

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

TRASMISSIONE DEI FASCICOLI INFORMATICI

- Dalla C.T.P. alla C.T.R.: avviene tramite il S.I.Gi.T., con modalità tecniche - operative finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza;
- da e verso organi giurisdizionali diversi: avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con modalità finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

FINE

"Puoi avere un signore, puoi avere un re, ma l'uomo di cui aver paura è l'esattore delle imposte"

Iscrizione in segni cuneiformi su argilla, ritrovata nella regione dello Shumer (odierno Iraq), risalente al 4000 a. C. Citata da Victor Uckmar nel corso dell'audizione al Senato del 15 dicembre 2011 sul tema della riforma fiscale.

Grazie per l'attenzione

Avv. Francesco A. Alaimo

C.A.T. Romagna

Questa raccolta di *slide* sul Processo Tributario Telematico, realizzate in proprio dall'avv. Francesco A. Alaimo, è distribuita con licenza **Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale**

Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna